

## 9 Caffè, tè, mate e spezie

### Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:
  - a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
  - b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

Il fatto che ai prodotti delle voci da 0904 a 0910 (compresi i miscugli di cui ai precedenti paragrafi a) e b) vengano aggiunte altre sostanze, non ne muta la classificazione purché i miscugli ottenuti in tal modo conservino il carattere essenziale dei prodotti oggetto di ciascuna di dette voci. Nel caso contrario questi miscugli sono esclusi da questo capitolo; essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscono condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto «di Cubebe» (*Piper cubeba*) né gli altri prodotti della voce 1211.